

DUAL Corporate Protection Ordini Professionali

Certificato n. TOR-00035-000-16-H

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance Company (Europe) Ltd., per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

Come indicato nel Fascicolo Informativo:

Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Cod. IVASS D851R) ed è soggetta al controllo della F.C.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via Gabrio Casati 1, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli Assicuratori ed è soggetta al controllo dell'IVASS.

La sede legale di DUAL Italia S.p.A. si trova in Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, nonché, con specifico riferimento agli agenti senza rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi all'attività dei medesimi agenti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Il Rappresentante Generale per l'Italia *pro tempore*



DUAL Corporate Protection Ordini Professionali

CERTIFICATO n°: TOR-00035-000-16-H

(che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA)

POLIZZA di Responsabilità Civile per gli esponenti di Ordini Professionali (la copertura include alcune garanzie a favore dell'Ordine Professionale medesimo)

(Testo di POLIZZA allegato: DUAL DO Corporate Protection Ordini Professionali 10 2015)

Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nel presente documento hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensione DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA.

Si prega di leggere attentamente quanto qui riportato. la presente è una POLIZZA "Claims made": essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa), nei limiti ed alle condizioni tutte previste nelle condizioni generali allegate. Le condizioni normative riepilogate nel presente CERTIFICATO costituiscono parte integrante del contratto ed avranno efficacia prevalente in caso di difformità rispetto a quanto previsto nelle condizioni generali allegate.

CONTRAENTE: COLLEGIO REGIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA VALLE D'AOSTA

Indirizzo: PIAZZA NARBONNE, 16

Cap/Città 11100 AOSTA

P.Iva/Codice Fiscale 80006230074

ORDINE PROFESSIONALE: Ordine professionale con totale delle entrate fino a 2.000.000

PERIODO DI

ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: 01/08/2016 alle ore 24.00 del: 01/08/2017

Tacito rinnovo: Sì, così come previsto dalle condizioni di POLIZZA

LIMITE DI INDENNIZZO: 500.000,00

per i SOGGETTI ASSICURATI e per l'ORDINE PROFESSIONALE e per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo. Il LIMITE DI INDENNIZZO si riferisce a tutte le garanzie di cui alla Sezione II, punto 1 (COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI) e alla Sezione II, punto 2 (COPERTURA DELL'ORDINE PROFESSIONALE) **limitatamente** alle garanzie di cui alla lettera A (Rimborso all'ORDINE PROFESSIONALE) e B (Responsabilità Civile (extra contrattuale) dell'ORDINE PROFESSIONALE).

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO PER L'ORDINE PROFESSIONALE :

- Azioni in materia di diritto del lavoro contro l'ORDINE PROFESSIONALE** (punto 2 della Sezione II, Lettera C) 10% del LIMITE DI INDENNIZZO sopra indicato
- Protezione da infedeltà dei DIPENDENTI** (punto 2 della Sezione II, Lettera D) € 100.000,00
- Accertamenti dell'Agenzia delle Entrate** (punto 2 della Sezione II, Lettera E) € 100.000,00

PREMIO: Premio netto per il periodo:	761,09
Accessori:	114,16
Imposte 22,25%	194,74
Premio Lordo:	1.070,00

FRANCHIGIA a carico dei SOGGETTI ASSICURATI: nessuna

FRANCHIGIA A CARICO DELL'ORDINE PROFESSIONALE :

- Azioni in materia di diritto del lavoro** contro l'ORDINE PROFESSIONALE (punto 2 della Sezione II, Lettera C) di € 5.000,00
- Protezione da infedeltà dei DIPENDENTI** (punto 2 della Sezione II, Lettera D) di € 5.000,00
- Accertamenti dell'Agenzia delle Entrate** (punto 2 della Sezione II, Lettera E) di € 5.000,00

RETROATTIVITÀ: Illimitata, salvo quanto indicato alla sezione Definizioni alla voce RETROATTIVITA'

Estensione territoriale: come riportato alla Lettera E della SEZIONE III - ESTENSIONI DELLA COPERTURA (sempre operanti)

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA e precisazioni):

ASSICURATORI: Arch Insurance Company (Europe) Limited

INTERMEDIARIO:

ASSIPOINT S.R.L.
Via St. Martin de Corleans, 198
11100 AOSTA
Italy

Comunicazione da inviare a: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inviata direttamente o tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si sono basati, tra l'altro, sulle seguenti dichiarazioni del CONTRAENTE, fermo restando l'obbligo del CONTRAENTE e dei SOGGETTI ASSICURATI di fornire esaustive informazioni in merito al rischio da assicurare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile.

Dichiarazioni del CONTRAENTE:

Il totale delle entrate dell'ultimo rendiconto finanziario del CONTRAENTE **NON** è superiore ad € 10.000.000,00.

Nel rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio del CONTRAENTE **NON** è indicato un disavanzo d'esercizio eccedente il 25% del totale delle entrate.

NON sono mai state avanzate RICHIESTE DI RISARCIMENTO, anche in materia di diritto del lavoro, nei confronti del CONTRAENTE e/o dei SOGGETTI ASSICURATI.

NON vi sono SOGGETTI ASSICURATI sottoposti a procedimenti penali.

Con riferimento al CONTRAENTE **NON** si è a conoscenza di fatti che potrebbero dare luogo a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o procedimenti penali anche in materia di diritto del lavoro.

Il CONTRAENTE **NON** ha mai subito una perdita finanziaria in seguito ad un atto illecito commesso da uno dei suoi dipendenti.

Il CONTRAENTE **NON** è mai stato sottoposto ad accertamenti e/o indagini ufficiali da parte di Autorità Competenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL) il cui esito abbia comportato un esborso da parte dell'ORDINE PROFESSIONALE.

AVVERTENZE:

DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze degli ASSICURATI relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

PERIODICITA' e MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. (come definita dal Glossario) o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

Ai fini della copertura si prega di leggere e sottoscrivere quanto riportato nel seguito che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.

Il CONTRAENTE conferma:

<p>1. <u>Ricezione del fascicolo informativo</u> che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto il e preso visione del fascicolo informativo predisposto ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 2010, composto da: nota informativa, condizioni generali di assicurazione, glossario.</p>	<p>IL CONTRAENTE</p> 
<p>2. <u>Completezza delle dichiarazioni</u> che le dichiarazioni di cui alla sezione DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sono veritiere e sono state rese dopo un'approfondita analisi.</p>	<p>IL CONTRAENTE</p> 
<p>3. <u>Approvazione delle condizioni contrattuali</u> di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nella clausola OBBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI ("CLAIMS MADE") e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE nella Sezione I Sezione II, Sezione III, Sezione IV - Esclusioni, Sezione V,</p>	<p>IL CONTRAENTE</p> 

**Sezione VI e Sezione VII di cui all'allegata
POLIZZA e quanto contenuto nel presente
CERTIFICATO.**

**4. Approvazione delle clausole vessatorie
agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le
disposizioni dei seguenti articoli dell'allegata POLIZZA:**

Obbligazione Temporale degli Assicuratori ("Claims Made")

Sezione I Definizioni

Sezione II Oggetto dell'Assicurazione

Sezione III Estensioni della Copertura (sempre operanti)

Sezione IV Esclusioni

1. Esclusioni sempre operanti

A. Esclusione OCC

B. Fatti noti,

C. Fatti dolosi o fraudolenti,

D. Emolumenti o compensi non autorizzati,

E. Mancata retribuzione

F. Multe, ammende, sanzioni "dirette";

G. Danni materiali,

H. Servizi professionali;

I. Guerra e terrorismo;

J. Responsabilità Amministrativo/Contabile;

K. Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni

L. Sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite, dell'UE, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

2. Esclusioni specifiche ulteriori relative alla Responsabilità Civile dell'ORDINE PROFESSIONALE di cui alla Lettera B), Sezione II.2. A. Proprietà industriale/intellettuale

B. Concorrenza sleale e tutela dei consumatori

C. Responsabilità di natura contrattuale

3. Esclusioni specifiche ulteriori relative alla protezione da atti di infedeltà dei DIPENDENTI di cui alla Lettera D, Sezione II.2

A. ATTI DI INFEDELTA' al di fuori del territorio italiano

B. Conoscenza delle PERDITE FINANZIARIE DIRETTE

C. Coinvolgimento di SOGGETTI ASSICURATI

D. Perdite e/o danni consequenziali

E. Emolumenti e simili

F. Quantificazione e magazzino

G. Estorsione o rapina

4. Esclusioni specifiche ulteriori relative agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di cui alla Lettera E, Sezione II.2

A. Mancata produzione di documenti e informazioni

B. Assenza di ACCERTAMENTO FISCALE

C. Indagini relative a beni al di fuori del territorio italiano

D. Dolo

E. Procedimenti penali

F. COSTI DI ACCERTAMENTO FISCALE "successivi"

Sezione V DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

Sezione VI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO


Sezione VII CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni contenute nel CERTIFICATO
4. Modifiche/cessione del contratto
5. Procedure di rinnovo
6. Aggravamento di rischio

8. Diritto di surrogazione
9. Responsabilità incrociata
12. Foro competente
13. Mediazione
16. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
17. Comunicazioni

Oltre alle clausole evidenziate con caratteri di particolare evidenza nella Polizza

IL CONTRAENTE




5. Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'Informativa Privacy, di cui all'allegato INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196, Le chiediamo inoltre, ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, di esprimere il consenso per i trattamenti di dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'informativa e precisamente per:


- a) il trattamento dei dati sensibili per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa;

IL CONTRAENTE




c) [facoltativo] Le chiediamo inoltre di esprimere il Suo consenso per lo svolgimento da parte degli ASSICURATORI di attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti assicurativi (cfr. sopra § 1, lett. b).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE



Arch Insurance Company (Europe) Limited
Il Rappresentante Generale per l'Italia *pro tempore*
Lino Leoni



Emesso in tre copie il 28/07/2016

Il PREMIO di: 1.070,00 è stato versato in data

11.10.2016

L'Incaricato:

ASSIPOINT s.r.l.
Corso Saint-Martin-de-Corléans, 198 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.551134 - Fax 0165.212729
Partita IVA 01061240071
E-mail: assipoint@caldarelli.eu

Il presente documento è aggiornato al mese di ottobre 2015

DUAL Corporate Protection Ordini Professionali

POLIZZA di Responsabilità Civile per gli esponenti di Ordini Professionali (la copertura include alcune garanzie a favore dell'Ordine Professionale medesimo)

OBLIGAZIONE TEMPORALE DEGLI ASSICURATORI ("CLAIMS MADE") e CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La presente POLIZZA è stipulata su base "Claims Made". Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli ASSICURATI e denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente indicato nel CERTIFICATO alla voce "RETROATTIVITA'":

(Le parole in lettere maiuscole che precedono devono essere intese nel senso indicato nelle Definizioni di cui alla Sezione I della POLIZZA).

Il CERTIFICATO di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione.

SEZIONE I - DEFINIZIONI

I termini riportati nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito di seguito:

Per:

1. "ACCERTAMENTO FISCALE" si intende qualsiasi notifica dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'ORDINE PROFESSIONALE relativamente al pagamento di somme dovute all'erario.

2. "ASSICURATI" si intendono i SOGGETTI ASSICURATI e - limitatamente ad alcune garanzie - l'ORDINE PROFESSIONALE medesimo.

3. "ASSICURATORI" i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.

4. "ATTI DI INFEDELTA'" si intendono esclusivamente i seguenti atti di natura intenzionale, dolosa o fraudolenta, commessi da un DIPENDENTE (che agisca da solo o in collusione con soggetti terzi ma con esclusione dei SOGGETTI ASSICURATI), che abbiano provocato una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA all'ORDINE PROFESSIONALE a seguito di un guadagno illecito per il DIPENDENTE:

- (I) Appropriazione indebita e sottrazione illecita di VALUTA e/o VALORI e/o TITOLI DI CREDITO;
- (II) Contraffazione e/o falsificazione e/o utilizzo non autorizzato di VALUTA e/o VALORI e/o TITOLI DI CREDITO e/o STRUMENTI DI PAGAMENTO;
- (III) TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI.

5. "ATTI TERRORISTICI" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza:

- (I) per ragioni politiche e/o religiose;
- (II) contro autorità governative od altre autorità statali;
- (III) volti ad incutere paura nella popolazione.

6. "CERTIFICATO" si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il premio ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.

7. "CIRCOSTANZA" si intende una o più delle seguenti fattispecie:

- (I) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- (II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un SOGGETTO ASSICURATO o l'operato dell'ORDINE PROFESSIONALE da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti;
- (III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

8. "CONSIGLIO E COMMISSIONE" si intende qualsiasi consiglio e/o commissione e/o comitato e/o collegio istituiti nell'ambito dell'ORDINE PROFESSIONALE, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio dell'ordine, il consiglio di disciplina, il collegio dei revisori ed ogni altro comitato, commissione, collegio istituito nell'ambito dell'ORDINE ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Resta inteso che la copertura assicurativa di CONSIGLIO E COMMISSIONE cesserà automaticamente alla data di scioglimento dello stesso e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia.

9. "CONTRAENTE" si intende l'ente indicato nel CERTIFICATO, che sottoscrive la presente POLIZZA.

10. "COSTI DI ACCERTAMENTO FISCALE:" si intendono le spese per l'assistenza in materia fiscale e tributaria ragionevolmente sostenute dall'ORDINE PROFESSIONALE - esclusivamente in sede non contenziosa e previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - per la gestione di un ACCERTAMENTO FISCALE.

11. "COSTI, ONERI E SPESE" si intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere (ivi inclusi quelli relativi all'assistenza prestata nell'ambito di procedimenti di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni), ragionevolmente da sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI - nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di "COSTI, ONERI E SPESE" restano escluse le somme eventualmente dovute dall'ORDINE PROFESSIONALE ai SOGGETTI ASSICURATI per l'assistenza da essi prestata nell'ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

12. "DIPENDENTE" si intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze dell'ORDINE PROFESSIONALE, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di "DIPENDENTE" restano esclusi i SOGGETTI ASSICURATI, i dirigenti, i consulenti e qualsiasi altro soggetto che opera per conto dell'ORDINE PROFESSIONALE ed i loro rispettivi dipendenti e/o collaboratori.

13. "FATTO ILLECITO" si intende ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservanza di doveri, esclusivamente di natura colposa:

- (I) con riferimento alla Sezione II, Punto 1 (copertura dei SOGGETTI ASSICURATI) - da parte dei SOGGETTI ASSICURATI, esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta presso l'ORDINE PROFESSIONALE;
- (II) con riferimento alla Sezione II, Punto 2 (copertura dell'ORDINE PROFESSIONALE) - da parte dell'ORDINE PROFESSIONALE nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal medesimo.

14. "FRANCHIGIA" si intende l'ammontare fisso che rimane a carico dell'ORDINE PROFESSIONALE per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurata da altri.

15. "LIMITE DI INDENNIZZO" si intende la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per il PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale PERIODO DI

OSSERVAZIONE.

Qualora nel presente contratto sia previsto un "sottolimito di indennizzo", esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest'ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo.

16. "ORDINE PROFESSIONALE" si intende l'ente costituito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento in forma di ordine professionale o collegio professionale indicato nel CERTIFICATO, ivi inclusi CONSIGLI E COMMISSIONI istituiti nell'ambito dell'ordine e/o collegio medesimo. .

17. "PERDITA" si intende - fermo restando quanto previsto dalla sezione IV - Esclusioni - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi - ivi inclusa la pubblica amministrazione - in conseguenza di una accertata e riconosciuta responsabilità degli ASSICURATI, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Resta inteso che la definizione di "PERDITA" non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dall'ORDINE PROFESSIONALE ai SOGGETTI ASSICURATI e/o ai DIPENDENTI.

18. "PERDITA FINANZIARIA DIRETTA" si intende il pregiudizio di natura economica direttamente subito dall'ORDINE PROFESSIONALE esclusivamente a causa di un ATTO DI INFEDELTA'.

Non costituisce PERDITA FINANZIARIA DIRETTA il pregiudizio economico subito dall'ORDINE PROFESSIONALE in relazione a somme di denaro corrisposte e dovute ai SOGGETTI ASSICURATI e ai DIPENDENTI dell'ORDINE PROFESSIONALE a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e/o trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto.

Più PERDITE FINANZIARIE DIRETTE derivanti da, basate su, o attribuibili a un singolo o a più ATTI DI INFEDELTA' commessi da uno stesso DIPENDENTE saranno considerate un'unica PERDITA FINANZIARIA DIRETTA ai fini della presente POLIZZA.

19. "PERIODO DI ASSICURAZIONE" si intende il periodo indicato nel CERTIFICATO.

20. "PERIODO DI OSSERVAZIONE" si intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla SEZIONE III Lettera B che segue, entro il quale gli ASSICURATI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o durante il PERIODO DI RETROATTIVITA' e delle quali gli ASSICURATI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.

21. "PERIODO DI RETROATTIVITA'" si intende il periodo di tempo compreso tra quanto indicato nel CERTIFICATO alla voce "RETROATTIVITA'" e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATI potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s'intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione.

22. "POLIZZA" il presente contratto di assicurazione.

23. "PROCEDIMENTI SPECIALI" si intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione degli ASSICURATI.

24. "RICHIESTA DI RISARCIMENTO" si intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, nei confronti di un ASSICURATO.

Per RICHIESTA DI RISARCIMENTO si intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE.

Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente POLIZZA.

25. "SOGGETTI ASSICURATI" si intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro consigliere dell'ORDINE PROFESSIONALE, componente di CONSIGLI E COMMISSIONI nonché la persona fisica responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e la persona responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione nell'ambito dell'ORDINE PROFESSIONALE.

Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali del SOGGETTO ASSICURATO (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest'ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dal SOGGETTO ASSICURATO.

26. "SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI" si intendono le spese sostenute dai SOGGETTI ASSICURATI e dall'ORDINE PROFESSIONALE in relazione a PROCEDIMENTI SPECIALI.

27. "TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO DI FONDI" si intende esclusivamente il trasferimento, il pagamento o la consegna, per mezzo di telefono, fax o altro mezzo informatico e non, di VALUTA o VALORI, da un conto che l'ORDINE PROFESSIONALE detiene presso un istituto di credito, senza il consenso dell' ORDINE PROFESSIONALE.

28. "VALUTA" si intende esclusivamente moneta locale o estera.

29. "VALORI" si intendono esclusivamente titoli o documenti rappresentativi di valori mobiliari negoziabili o non negoziabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli azionari e titoli obbligazionari.

30. "TITOLI DI CREDITO" si intendono esclusivamente assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e cambiali.

31. "STRUMENTI DI PAGAMENTO" si intendono esclusivamente carte di credito, carte di credito pre-pagate, carte "bancomat".

SEZIONE II - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Previo pagamento del premio e subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte della POLIZZA, ivi compresa la clausola "claims made" che precede e le disposizioni di cui all'allegato CERTIFICATO, gli ASSICURATORI si impegnano a:

1) COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI

A. Responsabilità Civile dei SOGGETTI ASSICURATI

risarcire ogni PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro i SOGGETTI ASSICURATI (sempreché, per il medesimo FATTO ILLECITO, l' ORDINE PROFESSIONALE non sia stato già risarcito ai sensi della Lettera A del punto 2) che segue), ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;

B. Azioni in materia di diritto del lavoro contro i SOGGETTI ASSICURATI

risarcire ogni PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO riconducibile a casi - di natura colposa - di:

- (I) licenziamento o risoluzione illegittimi di un contratto di lavoro subordinato;
- (II) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
- (III) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
- (IV) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità;
- (V) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro;
- (VI) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;
- (VII) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente.

2) COPERTURA DELL'ORDINE PROFESSIONALE

a. Rimborso all'ORDINE PROFESSIONALE

rimborsare quanto corrisposto dall'ORDINE PROFESSIONALE ai SOGGETTI ASSICURATI in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia avanzata contro i SOGGETTI ASSICURATI e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che l'ORDINE PROFESSIONALE tenga indenni i SOGGETTI ASSICURATI, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE;

b. Responsabilità civile (extra contrattuale) dell'ORDINE PROFESSIONALE

risarcire ogni PERDITA imputabile all'ORDINE PROFESSIONALE in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO dell'ORDINE PROFESSIONALE medesimo compreso in garanzia, ivi inclusi COSTI, ONERI e SPESE. A fini di chiarezza si precisa che - fermo restando quanto previsto alla lettera C che segue e limitatamente ai casi ivi previsti - la garanzia di cui alla presente lettera B è limitata alla sola responsabilità extra contrattuale. Per le esclusioni applicabili alla presente garanzia si rinvia alla Sezione IV che segue.

c. Azioni in materia di diritto del lavoro contro l'ORDINE PROFESSIONALE

risarcire ogni PERDITA imputabile all'ORDINE PROFESSIONALE in conseguenza di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO esclusivamente riconducibile a casi di:

- a. demansionamento,
- b. indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 3° comma dell'articolo 18 della legge 300/70 (come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. b) della Legge 28.06.2012 nr. 92).

a. Protezione da infedeltà dei DIPENDENTI

risarcire ogni PERDITA FINANZIARIA DIRETTA sostenuta dall'ORDINE PROFESSIONALE, in eccesso alla FRANCHIGIA, di cui i SOGGETTI ASSICURATI e l'ORDINE PROFESSIONALE vengano a conoscenza per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e direttamente derivanti da ATTI DI INFEDELTA';

b. Accertamenti dell'Agenzia delle Entrate

rimborsare i COSTI DI ACCERTAMENTO FISCALE ragionevolmente sostenuti dall'ORDINE PROFESSIONALE in seguito ad ACCERTAMENTO FISCALE e fino al completamento della verifica o delle indagini.

SEZIONE III - ESTENSIONI DELLA COPERTURA (sempre operanti)

Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l'obbligazione temporale degli ASSICURATORI ("claims made") di cui alla presente POLIZZA, operano le seguenti estensioni di garanzia:

A. *Procedimenti speciali*

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare ai SOGGETTI ASSICURATI le SPESE PER PROCEDIMENTI SPECIALI secondo i criteri e i limiti previsti dalla Sezione V paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti, previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI.

B. *Periodo di Osservazione*

1. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, non venga stipulata da parte dell'ORDINE PROFESSIONALE o dei SOGGETTI ASSICURATI un'altra POLIZZA con gli ASSICURATORI per l'annualità successiva, sarà concesso automaticamente - e senza sovrappremio - un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 30 giorni, sempreché gli ASSICURATI non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2.
2. Nel caso in cui, alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la presente POLIZZA non venga rinnovata per l'annualità successiva, gli ASSICURATI potranno chiedere agli ASSICURATORI - i quali potranno negare tale richiesta a propria insindacabile discrezione - la concessione di un PERIODO DI OSSERVAZIONE di 12, 24, 36 mesi successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 3 che segue.
3. La concessione del PERIODO DI OSSERVAZIONE è comunque subordinata: (a) alla richiesta scritta inoltrata agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed (b) alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue:
 - (I) 12 mesi: 25% del premio annuo della presente POLIZZA
 - (II) 24 mesi: 50% del premio annuo della presente POLIZZA
 - (III) 36 mesi: 75% del premio annuo della presente POLIZZA
4. Durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono gli ASSICURATI dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di cui alla Sezione VI.
5. L'accettazione, da parte degli ASSICURATI, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori esonererà gli ASSICURATORI dagli eventuali obblighi assicurativi durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE.
6. La facoltà di richiedere il PERIODO DI OSSERVAZIONE di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di scioglimento e/o commissariamento dell'ORDINE PROFESSIONALE o in caso di perdite dalle quali emerga il sostanziale stato di insolvenza dell'ORDINE PROFESSIONALE.

C. Estensione SOGGETTI ASSICURATI cessati per fine mandato

- (a) Nel caso in cui: (i) la presente POLIZZA non venga rinnovata o sostituita con un'altra POLIZZA a copertura della responsabilità civile dei SOGGETTI ASSICURATI, emessa dagli ASSICURATORI o da altri assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un PERIODO DI OSSERVAZIONE, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della POLIZZA nel quale i SOGGETTI ASSICURATI - che in data antecedente la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli ASSICURATORI eventuali RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per FATTI ILLECITI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e durante il PERIODO DI RETROATTIVITÀ.
- (b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che:
- (I) L'ORDINE PROFESSIONALE e/o i SOGGETTI ASSICURATI che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
 - (II) i FATTI ILLECITI siano stati commessi dai SOGGETTI ASSICURATI quando gli stessi erano al servizio dell'ORDINE PROFESSIONALE ;
 - (III) non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come descritte al punto 7, sezione VII della POLIZZA.

D. Estensione spese di pubblicità

Nel caso in cui gli ASSICURATI debbano sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimito di indennizzo" pari ad € 150.000.

In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti ai SOGGETTI ASSICURATI ed ai DIPENDENTI dell'ORDINE PROFESSIONALE.

E. Territorio

La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da FATTI ILLECITI posti in essere ovunque nel Mondo (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione), fermo restando che in caso di RICHIESTE di RISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione di cui alla presente POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

F. Estensione responsabilità dei SOGGETTI ASSICURATI per "mobbing"

Fermo restando quanto previsto alla lettera B della Sezione IV (Fatti dolosi e fraudolenti) che segue, la presente POLIZZA si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni di responsabilità nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI in seguito a contenziosi per mobbing tra l'ORDINE PROFESSIONALE e uno o più DIPENDENTI.

G. Estensione spese impreviste

Gli ASSICURATORI si obbligano a rimborsare agli ASSICURATI COSTI, ONERI E SPESE sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli ASSICURATORI in relazione a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per FATTI ILLECITI compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per i SOGGETTI ASSICURATI ottenere il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.

La garanzia è prestata con un "sottolimito di indennizzo" di € 50.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

H. Estensione spese di viaggio

Nel caso in cui i SOGGETTI ASSICURATI, in nome proprio o per conto dell' ORDINE PROFESSIONALE, debbano sostenere spese di viaggio o comunque spese per intervenire, in

quanto espressamente richiesti, in un giudizio riconducibile ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimito di indennizzo" pari ad € 20.000.

In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti ai SOGGETTI ASSICURATI ed ai DIPENDENTI dell'ORDINE PROFESSIONALE.

I. Estensione sanzioni, multe e ammende "indirette"

Fermo restando quanto previsto alla lettera D del punto 1) della Sezione IV (Mulle, ammende e/o sanzioni dirette) che segue, la presente POLIZZA si applica alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad azioni di responsabilità nei confronti dei SOGGETTI ASSICURATI in seguito ad esborso da parte dell'ORDINE PROFESSIONALE di sanzioni, multe e ammende riconducibili ad un FATTO ILLECITO dei SOGGETTI ASSICURATI.

SEZIONE IV - ESCLUSIONI

1) Esclusioni sempre operanti

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente POLIZZA:

A. Esclusione OCC

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili all'operato dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

B. Fatti noti

a) Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- (I) avvenute prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che i SOGGETTI ASSICURATI e/o l'ORDINE PROFESSIONALE conoscevano e che avrebbero ragionevolmente potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO,
- (II) già notificate dall'ORDINE PROFESSIONALE e/o dai SOGGETTI ASSICURATI agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate con altri assicuratori o per il tramite di o comunque per effetto dell'attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A.;

C. Fatti dolosi o fraudolenti

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dall'ORDINE PROFESSIONALE dai SOGGETTI ASSICURATI e/o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI;

D. Emolumenti o compensi non autorizzati

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto la restituzione da parte di un SOGGETTO ASSICURATO di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali il cui pagamento sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione del SOGGETTO ASSICURATO;

E. Mancata retribuzione

RICHIESTE DI RISARCIMENTO aventi ad oggetto il pagamento di retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto ed ogni altra somma che sarebbe stata dovuta sin dall'origine in ragione di un rapporto di lavoro.

F. Multe, ammende e/o sanzioni "dirette"

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l'importo delle stesse;

G. Danni materiali

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione II.1 Lettera B (Azioni in materia di diritto del lavoro contro i SOGGETTI ASSICURATI) e alla Sezione II.2 Lettera C (Azioni in materia di diritto del lavoro contro l'ORDINE PROFESSIONALE);

H. Servizi professionali

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili all'esecuzione od alla mancata esecuzione da parte degli ASSICURATI di servizi professionali o comunque non inerenti all'attività dell'ORDINE PROFESSIONALE;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: errori professionali nella prestazione di servizi medici/paramedici/sanitari, insufficiente/non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, errori nell'ambito dell'amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, errori nello svolgimento di attività operative nell'ambito della gestione di rifiuti.

A fini di chiarezza si precisa che l'attività di esame dei profili deontologici del comportamento degli iscritti (e le relative decisioni) svolta dai SOGGETTI ASSICURATI in nome e per conto dell'ORDINE PROFESSIONALE non rientra nella presente esclusione.

I. Guerra e terrorismo

- (I) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi;
- (II) RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili ad ATTI TERRORISTICI;

J. Responsabilità Amministrativo/Contabile

Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti ai procedimenti per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti.

K. Errori e/o omissioni nella gestione di altre assicurazioni:

RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili alla mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di coperture assicurative, o all'incapacità di adempiere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni, e/o omissioni/ritardi nei pagamenti dei relativi premi.

L. Sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite, dell'UE, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

Resta inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

2) Esclusioni specifiche ulteriori relative alla Responsabilità Civile dell'ORDINE PROFESSIONALE di cui alla Lettera B - Sezione II. 2

Sono escluse dall'ambito di applicazione della sopra indicata garanzia:

A. Proprietà industriale/intellettuale

le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale;

B. Concorrenza sleale e tutela del consumatore

le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore;

C. Responsabilità di natura contrattuale

le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente od indirettamente riconducibili alla violazione di obbligazioni volontariamente assunte dall'ORDINE PROFESSIONALE derivanti da o comunque relative ad accordi/contratti/patti e/o dichiarazioni che esulano dall'ambito del rapporto di iscrizione all'ORDINE PROFESSIONALE medesimo, salvo il caso in cui l'ORDINE PROFESSIONALE sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali accordi/contratti/patti e/o dichiarazioni e fermo restando comunque quanto previsto alla lettera C della Sezione II.2.

3) Esclusioni specifiche ulteriori relative alla protezione da atti di infedeltà dei DIPENDENTI di cui alla Lettera D - Sezione II. 2

Sono escluse dall'ambito di applicazione della sopra indicata garanzia:

A. ATTI DI INFEDELTA' al di fuori del territorio italiano

Le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE direttamente o indirettamente riconducibili ad ATTI DI INFEDELTA' commessi, in tutto o in parte, al di fuori del territorio Italiano.

B. Conoscenza delle PERDITE FINANZIARIA DIRETTE

Le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE: (a) conosciute in data antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE (b) conosciute dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE o il PERIODO DI OSSERVAZIONE se concesso, o (c) in qualsiasi caso manifestatesi successivamente al momento in cui qualsiasi SOGGETTO ASSICURATO (che non agisca in collusione con un DIPENDENTE) sia venuto a conoscenza del fatto che un DIPENDENTE abbia commesso o sia sospettato di aver commesso qualsiasi atto disonesto o fraudolento, anche se tale atto non costituisca un ATTO DI INFEDELTA' così come definito.

C. Coinvolgimento di SOGGETTI ASSICURATI

Le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi atto intenzionale, illecito o fraudolento di, o comunque con il coinvolgimento di, e/o in collusione con qualsiasi SOGGETTO ASSICURATO.

D. Perdite e/o danni consequenziali

Le PERDITE, indirette o consequenziali, di qualsiasi natura che risultino quale conseguenza di una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA di cui alla presente POLIZZA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) qualsiasi perdita collegata ai ricavi utili non realizzati dall'ORDINE PROFESSIONALE o da qualsiasi altra persona od organizzazione; (b) qualsiasi costo sostenuto dall'ORDINE PROFESSIONALE per il ripristino e/o la modifica dei sistemi informatici dell'ORDINE PROFESSIONALE; (c) qualsiasi sanzione, multa, ammenda sostenuta dall'ORDINE PROFESSIONALE; (d) qualsiasi responsabilità verso terzi; (e) qualsiasi costo, commissione o spesa sostenuta dall'ORDINE PROFESSIONALE e/o dai SOGGETTI ASSICURATI nell'esercizio dei diritti dell'ORDINE PROFESSIONALE verso terzi responsabili; (f) qualsiasi costo, commissione o spesa sostenuta dall'ORDINE PROFESSIONALE e dai SOGGETTI ASSICURATI per l'instaurazione e/o la difesa di qualsiasi richiesta, reclamo o procedimento legale.

E. Emolumenti e simili

Le PERDITE relative a somme di denaro corrisposte e dovute ai SOGGETTI ASSICURATI e ai

DIPENDENTI dell'ORDINE PROFESSIONALE a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e/o trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e/o obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma e/o a progetto.

F. Quantificazione e magazzino

Le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE riconducibili a: (a) quantificazione della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA; (b) valutazioni di magazzino;

G. Estorsione o rapina

Le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE direttamente o indirettamente riconducibili ad atti di estorsione e rapina

4) Esclusioni specifiche ulteriori relative agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di cui alla Lettera E - Sezione II .2

Sono escluse dall'ambito di applicazione della sopra indicata garanzia le:

A. Mancata produzione di documenti e informazioni

RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili alla mancata ed ingiustificata produzione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate da qualsiasi altra autorità competente.

B. Assenza di ACCERTAMENTO FISCALE

RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente connesse ad indagini e verifiche dell'Agenzia delle Entrate che non implicino un ACCERTAMENTO FISCALE.

C. Indagini relativi a beni al di fuori del territorio italiano

RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili ad indagini e verifiche dell'Agenzia delle Entrate che riguardino beni e patrimoni situati al di fuori del territorio italiano.

D. Dolo

RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente commesse dall'ORDINE PROFESSIONALE, dai SOGGETTI ASSICURATI o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI.

E. Procedimento penali

RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi procedimento penale relativo al pagamento o mancato pagamento di qualsiasi imposta, tassa, sanzione, multa, ammenda.

F. COSTI DI ACCERTAMENTO FISCALE "successivi".

COSTI DI ACCERTAMENTO FISCALE incorsi successivamente al completamento di un ACCERTAMENTO FISCALE.

SEZIONE V - DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISARCIBILI DA PARTE DEGLI ASSICURATORI

A. Gli ASSICURATORI corrisponderanno il cento per cento (100%) della PERDITA verificatasi in eccedenza della FRANCHIGIA applicabile (per ogni singola PERDITA) fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli ASSICURATORI effettueranno il pagamento, l'importo massimo per il quale gli ASSICURATORI

potranno essere chiamati a rispondere per tutte le PERDITE derivanti da tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, compreso l'eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE.

B. I COSTI, ONERI E SPESE di resistenza nell'ambito di giudizi civili di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono:

- (I) nessun COSTO, ONERE E SPESA potrà essere sostenuto senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI;
- (II) COSTI, ONERI E SPESE approvati dagli ASSICURATORI saranno da questi ultimi anticipati;
- (III) Con riferimento a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI, ONERI E SPESE ad essi relativi, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI di chiederne la restituzione qualora tali procedimenti si siano conclusi con sentenza definitiva di condanna.

C. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia la Sezione II, punto 1 (copertura dei SOGGETTI ASSICURATI) sia la Sezione II, punto 2 (copertura dell'ORDINE PROFESSIONALE) gli ASSICURATORI risarciranno per prima la PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE fino a concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO e/o del "sottolimito di Indennizzo" come indicati sul CERTIFICATO.

D. A richiesta scritta dei SOGGETTI ASSICURATI, COSTI, ONERI E SPESE eccedenti il 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO potranno essere rimborsati dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla lettera B che precede fino a concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO, fermo restando che, in tal caso, il LIMITE DI INDENNIZZO sarà ridotto in misura corrispondente alla somma oggetto di rimborso.

Resta inteso inoltre che gli ASSICURATORI, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire PERDITE dopo l'esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

A. Disposizioni in merito alla comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento

L'ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di:

- (I) qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- (II) qualsiasi CIRCOSTANZA di cui i SOGGETTI ASSICURATI o l'ORDINE PROFESSIONALE vengano a conoscenza che possa dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'ORDINE PROFESSIONALE e/o dai SOGGETTI ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Pertanto, qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO od una o più CIRCOSTANZE che possano dar luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano comunicate per iscritto agli ASSICURATORI da parte dei SOGGETTI ASSICURATI o dell'ORDINE PROFESSIONALE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, esse saranno garantite, subordinatamente ai termini, condizioni ed esclusioni della presente POLIZZA, anche qualora le azioni od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Qualora il PERIODO DI ASSICURAZIONE scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO ricevuta da parte degli ASSICURATORI nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di scadenza sarà considerata come una comunicazione

pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

B. Documentazione necessaria ai fini della comunicazione di Circostanze e Richieste di Risarcimento

I SOGGETTI ASSICURATI e l'ORDINE PROFESSIONALE dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni ed i documenti necessari (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni lettera, atto, avviso di garanzia etc.) e la collaborazione e l'assistenza che gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquidazione e gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

C. Obblighi dei SOGGETTI ASSICURATI e dell'ORDINE PROFESSIONALE in caso di Circostanze e Richieste di Risarcimento e transazione

Gli ASSICURATI, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo, non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordare l'entità di eventuali risarcimenti oppure sostenere COSTI, ONERI e SPESE, senza il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. Gli ASSICURATORI non potranno transigere alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto degli ASSICURATI. Tuttavia qualora gli ASSICURATI rifiutino di accettare una transazione proposta o condivisa dagli ASSICURATORI e decidano di coltivare azioni legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale essa avrebbe potuto essere definita, inclusi COSTI, ONERI e SPESE.

D. Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento

Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in genere da parte degli ASSICURATI in ogni caso di notificazione di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO compresa nell'ambito di applicazione dalla presente POLIZZA.

E. Notifica in caso di Perdita Finanziaria Diretta

- a) L'ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI dovranno fornire comunicazione scritta agli ASSICURATORI - ed a tale comunicazione sono condizionatamente subordinati gli obblighi degli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza di qualsiasi PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.
- b) L' ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI devono presentare una denuncia ufficiale alle Autorità competenti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA e trasmetterne copia agli ASSICURATORI. Tale denuncia non potrà essere ritirata senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
- c) Resta comunque onere dell'ORDINE PROFESSIONALE e dei SOGGETTI ASSICURATI a pena di decadenza del diritto all'indennizzo: (a) fornire agli ASSICURATORI la prova della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non oltre 3 (tre) mesi dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza; (b) fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli ASSICURATORI e collaborare con gli ASSICURATORI in merito a tutte le questioni relative alla PERDITA FINANZIARIA DIRETTA.
- d) E' dovere dell'ORDINE PROFESSIONALE e dei SOGGETTI ASSICURATI provare che si sono verificate le condizioni di copertura della presente POLIZZA e, soprattutto identificare, qualora necessario, il DIPENDENTE coinvolto, dimostrare che è stato commesso un ATTO DI INFEDELTA' e dimostrare il nesso causale tra lo stesso e la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA subita.

F. Liquidazione delle Perdite Finanziarie Dirette

Se l' ORDINE PROFESSIONALE o i SOGGETTI ASSICURATI notificano agli ASSICURATORI una PERDITA FINANZIARIA DIRETTA e gli ASSICURATORI accettano la notifica ai sensi della presente POLIZZA, fermo restando quanto previsto dalla clausola di cui alla precedente Lettera E (Notifica in

caso di Perdita Finanziaria Diretta), l'ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI nomineranno un esperto - che dovrà preventivamente essere approvato per iscritto dagli ASSICURATORI - per accertare l'effettiva sussistenza della PERDITA FINANZIARIA DIRETTA. L'esperto di cui sopra dovrà: (a) indagare sui fatti che hanno dato origine a tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA; (b) determinare l'entità di tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA; (c) stimare quando e come i controlli dell'ORDINE PROFESSIONALE e dei SOGGETTI ASSICURATI siano stati o potrebbero essere stati elusi; (d) fornire raccomandazioni e suggerimenti che potrebbero in futuro impedire il verificarsi di perdite finanziarie simili; (e) fornire i risultati dell'indagine in un formato approvato dagli ASSICURATORI; (f) fornire copia della relativa relazione all'ORDINE PROFESSIONALE e agli ASSICURATORI.

La relazione dell'esperto non sarà vincolante ai fini dell'operatività della presente POLIZZA.

Gli ASSICURATORI corrisponderanno i costi e le spese ragionevolmente sostenuti per le attività dell'esperto di cui sopra a condizione che si accerti che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA sia coperta dalla presente POLIZZA. Qualora emerga che la PERDITA FINANZIARIA DIRETTA non possa essere coperta dalla presente POLIZZA in tutto o in parte, i costi e le spese dell'esperto resteranno interamente a carico dell'ORDINE PROFESSIONALE e dei SOGGETTI ASSICURATI.

La PERDITA FINANZIARIA DIRETTA accertata nelle modalità sopra indicate sarà rimborsata dagli ASSICURATORI dopo l'avvenuto deposito della sentenza di condanna del DIPENDENTE resa in primo grado nell'ambito dei procedimenti penali instaurati nei confronti dei DIPENDENTI accusati degli ATTI DI INFEDELTA' che hanno determinato tale PERDITA FINANZIARIA DIRETTA. Gli ASSICURATORI risarciranno le PERDITE FINANZIARIE DIRETTE fino a concorrenza del "sottolimito di Indennizzo" e al netto della FRANCHIGIA come indicati sul CERTIFICATO.

SEZIONE VII - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni contenute nel CERTIFICATO

La presente POLIZZA ed il relativo premio sono stati rispettivamente stipulati e determinati sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni indicate nel CERTIFICATO, nonché di ogni altro eventuale documento ad esso allegato. Il CERTIFICATO ed i relativi allegati sono da considerare quale parte integrante ed essenziale della POLIZZA.

Ai fini della copertura di cui al Punto 1 (copertura dei SOGGETTI ASSICURATI) della Sezione II, quanto dichiarato nel CERTIFICATO sarà considerato separatamente per ogni singolo SOGGETTO ASSICURATO.

L' ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni e le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono disciplinate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

2. Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 del Codice Civile). Ove previsto, il premio potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite il BROKER.

3. Altre assicurazioni

I SOGGETTI ASSICURATI e l'ORDINE PROFESSIONALE devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli ASSICURATI devono darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura dell'ORDINE PROFESSIONALE o dei SOGGETTI ASSICURATI, la presente POLIZZA opererà a 2° rischio, cioè

per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo previsti in tali altre assicurazioni.

4. Modifiche/cessione del contratto

Eventuali modifiche o la eventuale cessione di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide ed efficaci solo se formalizzate per iscritto ed espressamente accettate dagli ASSICURATORI.

5. Procedure di rinnovo

In mancanza di disdetta l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 30 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO.

La disdetta potrà essere spedita alternativamente:

- (I) mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (farà fede la data del timbro postale);
- (II) direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it

Il tacito rinnovo non si applica nei seguenti casi:

- (III) totale delle entrate risultante dall'ultimo rendiconto finanziario dell'ORDINE PROFESSIONALE superiore a € 10.000.000;
- (IV) disavanzo d'esercizio da ultimo rendiconto finanziario dell'ORDINE PROFESSIONALE eccedente il 25% del totale delle entrate;
- (V) scioglimento dell'ORDINE PROFESSIONALE per qualsiasi ragione e/o commissariamento.

Il verificarsi di uno di tali eventi dovrà essere prontamente notificato agli ASSICURATORI.

6. Aggravamento del rischio

Gli ASSICURATI devono dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto (art. 1898 del Codice Civile).

7. Diminuzione del rischio

In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

8. Diritto di surrogazione

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si surrogheranno fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell'assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso i SOGGETTI ASSICURATI e/o l'ORDINE PROFESSIONALE dovranno firmare tutti i necessari documenti e faranno tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'assicurato.

2. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli ASSICURATORI a seguito dell'esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore dei SOGGETTI ASSICURATI e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore dell'ORDINE PROFESSIONALE.

9. Responsabilità incrociata

Fermi restando i termini e le condizioni della presente POLIZZA, essa sarà applicabile ad ogni SOGGETTO ASSICURATO ed all'ORDINE PROFESSIONALE come se fosse stata emessa una POLIZZA separata per ciascuno degli ASSICURATI. Indipendentemente dal numero dei SOGGETTI ASSICURATI coinvolti e dell'eventuale coinvolgimento anche dell'ORDINE PROFESSIONALE, l'ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli ASSICURATORI non potrà comunque eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.

10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.

11. Cessazione

La presente POLIZZA potrà essere risolta nelle seguenti modalità:

- (I) dopo 30 giorni dalla ricezione da parte degli ASSICURATORI di una lettera di recesso scritta dalla CONTRAENTE, resa in virtù di una delibera di risoluzione validamente adottata dal consiglio di amministrazione;
- (II) automaticamente, in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successive, decorso il termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio erano dovuti (Art. 1901 del Codice Civile).

In caso di recesso dalla POLIZZA da parte della CONTRAENTE il premio goduto sarà calcolato pro

rata temporis con maggiorazione del quindici per cento (15%). Non potrà essere comunque restituito il premio o parte di esso qualora sia stata fatta denuncia di una CIRCOSTANZA o di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO durante il periodo di effettiva vigenza della POLIZZA.

12. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull'operatività della presente POLIZZA, è competente l'autorità giudiziaria del comune di residenza o domicilio di DUAL ITALIA S.P.A. (come definita del Glossario).

13. Mediazione

Ogni controversia tra gli ASSICURATORI e gli ASSICURATI relativa a e/o connessa alla presente POLIZZA potrà essere sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano (Organsimo iscritto al n. 31 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgs. n.28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tentativo di conciliazione sarà svolto secondo quanto previsto dal relativo Regolamento da intendersi qui richiamato e disponibile sul sito www.camera-arbitrale.it. La sede del procedimento di mediazione sarà in Milano, presso la sede del predetto Servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano.

14. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente POLIZZA, valgono le norme di legge in materia.

15. Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

Nel caso in cui l'ORDINE PROFESSIONALE sia a partecipazione pubblica gli ASSICURATORI si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni. Gli ASSICURATORI si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia cui appartiene la stazione appaltante dell'inadempimento della eventuale propria controparte contrattuale (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta convenuto che la presente Assicurazione si intenderà risolta di diritto qualora le transazioni ad essa relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

16. Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

***DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato
Via Gabrio Casati, 1
20123 Milano
Telefono +39 02 806181
Fax +39 02 80618201***

17. Comunicazioni

Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l'ORDINE PROFESSIONALE e i SOGGETTI ASSICURATI prendono atto e accettano quanto segue:

- (I) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata agli ASSICURATI;
- (II) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dagli ASSICURATI;
- (III) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o agli ASSICURATI si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
- (IV) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dagli ASSICURATI si considererà effettuata agli ASSICURATORI.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni (di seguito denominato "**Codice**") e del provvedimento 26 aprile 2007 recante "*Esonero dall'informativa in ambito assicurativo (c.d. catena assicurativa)*", ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte di Arch Insurance Company (Europe) Limited (di seguito denominata "Arch") delle finalità di conclusione e stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto nonché raccolta dei premi liquidazione dei sinistri o esecuzione di altre prestazioni attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui Arch è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Arch delle attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di ARCH stessa; esclusivamente per queste finalità i dati possono essere comunicati ad altri soggetti titolari, quali: società specializzate nell'informazione commerciale; assicuratori, coassicuratori, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi. In questo caso il consenso è del tutto facoltativo.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicati all'art. 4, comma 1, lettera a) del Codice: raccolta; registrazione e organizzazione; conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione raffronto, interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto nell'ambito dell'organizzazione del Titolare e/o del Responsabile - indicati e definiti nel seguito - (anche mediante trasferimento all'estero) e/o con l'ausilio di soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso la sede del Responsabile del Trattamento. Detti soggetti esterni operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società o altri soggetti che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, consulenze legali, contabili/fiscali, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Le categorie di dati oggetto del trattamento che potranno essere raccolte anche non direttamente presso l'interessato ovvero presso società o altri soggetti accreditati presso ARCH (agenti, subagenti, broker, altri intermediari) saranno le seguenti:

- dati anagrafici;
- dati relativi alla valutazione del rischio;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi al danno.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio e necessario per la conclusione del contratto o di contratti e per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o per la gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica di Arch;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità ad ARCH di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, regolamento o disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa ai soggetti indicati nel seguito:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, intermediari di assicurazione (ivi inclusi banche e SIM);
- legali, consulenti contabili e fiscali, periti e autofficine;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione;
- ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.
- Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in occasione di partecipazione a bandi di gara/gare.

Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali e sono obbligati ad adempiere in proprio al Codice.

L'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso gli uffici di DUAL Italia S.p.A. (Responsabile del trattamento dei dati per conto di Arch), e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta da indirizzare al predetto Responsabile al numero di fax 02-72080592 o all'indirizzo e-mail reception@dualitalia.com e/o all'indirizzo PEC dualitalia@legalmail.it ai sensi dell'art. 7 del Codice.

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali oggetto di trattamento, anche sensibili, possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea solo per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera a).

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7, 8 e 9 del Codice conferiscono all'interessato e disciplinano l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di:

- ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento;
- di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice;
- di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Arch Insurance Company (Europe) Ltd. con sede in Londra, 6nd Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street;

Responsabile del trattamento dei dati nominato da Arch è DUAL Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592; e-mail: reception@dualitalia.com.